

N. Gen.le 1136 del 31/12/2020

N. di Settore 457 del 31/12/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE
PSICHICO SIG. RA C.S.G. PRESSO LA COPERATIVA SOCIALE
“SOLIDARIETA’ERBITENSE”, PER L’ULTERIORE PERIODO DI UN ANNO A
DECORRERE DALL’01/01/2021. - CIG: ZE62FFBC16 -**

Premesso che la L.R. n. 22/86 e la Legge 328/00 prevedono che il Comune intervenga con anticipazione di pagamento per il ricovero dei disabili presso strutture socio assistenziali;

Che la circolare 14 giugno 2000, n. 3 dell'Assessorato Enti Locali (GURS n. 32 del 7 luglio 2000), recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali", prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

Che la medesima circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente: "si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione, risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni

del mancato pagamento";

Che ai sensi della dianzi citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo, del pagamento delle rette per i ricoveri" e che "l'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti", con l'avvertenza che "l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 44 del 1991";

Che, quindi, la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento;

Premesso che la L.R. n. 22/86 e la Legge 328/00 prevedono che il Comune intervenga con anticipazione di pagamento per il ricovero dei disabili presso strutture socio assistenziali;

Che la circolare 14 giugno 2000, n. 3 dell'Assessorato Enti Locali (GURS n. 32 del 7 luglio 2000), recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali", prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

Che la medesima circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente: "si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione, risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";

Che ai sensi della dianzi citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo, del pagamento delle rette per i ricoveri" e che "l'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti", con l'avvertenza che "l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 44 del 1991";

Che, quindi, la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento;

Che con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione - tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali

previsti dalla L.R. 9 maggio 1986, n.22;

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che, allo stato attuale, tra questa Amministrazione e la Cooperativa Sociale “Solidarieta' Erbitense” di Gagliano Castelferrato, in possesso dei requisiti di legge (iscritta all'albo regionale), esiste regolare convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158, per il ricovero di un soggetto disabile, sig.ra S.C.G. meglio generalizzata in atti;

Preso atto che in Data 31/12/2020 andrà a scadere la convenzione sottoscritta con la sopradetta Cooperativa Sociale “Solidarieta' Erbitense” di Gagliano Castelferrato, afferente il ricovero del sunnominato disabile Sig. S.C.G.;

Che a tal fine, con nota di questo Ente, prot. n.10009 del 11.11.2020, è stato richiesto al Dipartimento di Salute Mentale di Leonforte di voler fornire a questo Ente eventuali indicazioni sulla necessità del prosieguo del ricovero della Sig.ra S.C.G.;

Dato atto che con nota prot. n.11114 del 09.12.2020, inviata alla Cooperativa Sociale “Solidarieta' Erbitense” di Gagliano Castelferrato, in sede di richiesta di eventuale disponibilità alla prosecuzione del ricovero del sunnominato disabile psichico presso la loro struttura, in applicazione delle disposizioni normative introdotte con D.L. 24/04/2014, n.66, Tit. 2°, Capo I°, art.8, comma 8°, lett. a), è stato chiesto di volere confermare le condizioni praticate all'Ente con la convenzione in scadenza;

Che, in riscontro alla ns. richiesta, la Cooperativa Sociale “Solidarieta' Erbitense” con nota del 10.12.2020, assunta al prot. n.11165 di pari data, ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del ricovero del disabile psichico Sig. C.S.G. alle medesime condizioni di cui alla convenzione in scadenza, ovverossia:

- un compenso fisso mensile di € 1.644,22 IVA compresa (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,89 IVA compresa da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Per un importo annuo complessivo di € 27.742,39.

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n.123 del 29 dicembre 2020, resa immediatamente esecutiva, è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero di n.1 disabile psichico, meglio generalizzato in atti, per la durata di un anno, a decorrere dal 01/01/2020, presso la Cooperativa Sociale “Solidarieta' Erbitense” di Gagliano Castelferrato via Roma n.121, C.F./P.I.00627400864.

Che con il predetto atto deliberativo è stato contestualmente approvato il relativo schema di convenzione ed è

stato demandato al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al disposto deliberato;

Che, in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario, pertanto, impegnare la somma di € 27.742,39 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per garantire la prosecuzione del ricovero in struttura, in regime di convitto pieno, per il diversabile sig.ra C.S.G., meglio in atti generalizzata, presso Cooperativa Sociale “Solidarietà Erbitense” sita in Gagliano Castelferrato via Roma n.121, C.F./P.I.00627400864.

Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento si rende necessaria per garantire l'espletamento di servizi indispensabili e tassativamente regolati per legge.

Considerato che la complessiva somma occorrente a copertura del fabbisogno per il proseguimento del servizio di che trattasi (subordinata all'attestazione dell'effettiva presenza dell'assistito presso la struttura) per il periodo di un anno, ammonta ad €27.742,39;

Considerato che le risorse relative al finanziamento del servizio pari a €27.742,39 sono previste al capitolo 9190.00 cod. U.1.03.02.15.008 del Bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021.

Che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture identificato al n. ZE62FFBC16;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;

Richiamata la determinazione sindacale n. 16 del 27/02/2019 con la quale è stato conferito l'incarico della posizione organizzativa del I° Settore con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la determinazione sindacale n. 30 del 29/12/2020 di conferimento incarico alla dott.ssa Mustica Rosalia per sostituzione temporanea del sig. Paolo Callerame;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visti:

il vigente O.R.EE.LL.;

il D. Lgs. n. 50/2016;

il D. Lgs. n. 267/2000;

il "Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi";

il "Regolamento di Contabilità";

DETERMINA

- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 27.742,39, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore Cooperativa Sociale “Solidarietà Erbitense” sita in Gagliano Castelferrato via Roma n.121, C.F./P.I.00627400864, per il pagamento delle rette mensili, per il ricovero del diversabile in questione sig.ra C.S.G., meglio generalizzata in atti, per la durata di anni 1;
- di imputare la spesa di €. 27.742,39 sul capitolo 9190.00 cod. U.1.03.02.15.008 del Bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Ruffetto.
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e

l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(CALLERAME PAOLO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 31/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;